

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 252/2021

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante i lavori di protezione del corpo stradale S.S. 52 "Carnica" mediante la realizzazione di barriere paramassi tra le progressive km. 85+985 e km. 86+085 e prolungamento da entrambi i lati della galleria "Laste", in comune di Santo Stefano di Cadore (BL).  
Pratica 4765

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio"; ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 14086 del 03/06/2019 concernente gli esiti della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si esplica secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza, redatta dal dott. ing. Giuseppe MENARDI e dal dott. arch. Laura MENARDI per conto di ANAS spa, comunicato dalla medesima Società con nota prot. n. 627958 del 07/10/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 449250 del 07/10/2021) a seguito della richiesta integrazione alla documentazione, accessibile dall'archivio cloud, in precedenza comunicato con nota prot. n. 435561 del 09/07/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 309257 del 09/07/2021);

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per gli interventi per la messa in sicurezza della S.S. n. 52 "Carnica" tra le progressive



km 86+020 e km 86+850 a causa dei frequenti fenomeni di instabilità del versante con conseguente pericolo di caduta massi;

PRESO ATTO che la messa in sicurezza in argomento si realizza mediante i seguenti interventi:

- un ulteriore prolungamento della galleria per circa 150 m a monte, tra le progressive km 86+700 e km 86+850, ed altrettanti a valle, tra le progressive km 86+120 e km 86+270;
- l'installazione di una barriera paramassi della lunghezza di circa 100 m (altezza di circa 4 m), tra le progressive km 86+020 e km 86+120, in sommità al muro di controripa esistente;

PRESO ATTO che il prolungamento del manufatto esistente comporta il mantenimento della sezione interna (dimensione pari 4,70 m di altezza minima e 8,80 m di massima ampiezza) e che la galleria sarà costituita da una galleria scatolare in c.a. gettato in opera e solettone di copertura (sostenuto da un muro controripa in c.a. gettato in opera con tiranti annegati nella struttura e ancorati al suolo) costituito da travi prefabbricate accostate e getto di completamento;

PRESO ATTO che i muri di monte esistenti verranno demoliti previa costruzione di paratia tipo "berlinese" e che al fine del consolidamento della sede viaria saranno realizzati una serie di micropali in tubo d'acciaio e tiranti passivi in barra;

PRESO ATTO che la barriera paramassi sarà costituita da una rete di contenimento e da montanti HEA fondati a valle su plinti in c.a. e piastra ove su terreno sciolto, oppure su piastra con barre in acciaio ove su roccia e che i montanti saranno provvisti di ancoraggi tramite fune sia a monte che lateralmente;

PRESO ATTO che l'installazione di barriera paramassi avverrà per grossa parte in sommità di muro stradale esistente, in prossimità della galleria, e a valle della galleria sarà allineato con l'esistente;

PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione delle opere è di circa 15 mesi (con sospensione nel periodo invernale) e che gli interventi si configurano come un ordinario cantiere stradale (garantito senso unico alternato per quasi tutta la durata dei lavori);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio per la valutazione di incidenza non dà evidenza del fatto che sono previste ed assunte le precauzioni progettuali e che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;


RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere geometricamente congruo con il quadro fotogrammetrico regionale rispetto al sedime stradale;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: D01.06 "Tunnel - Gallerie", G05.11 "Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.02 "Inquinamento luminoso", J03.02.01 "Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni - presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore non sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n.



- 1400/2017 e che la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore non risulta espressa in modo pertinente e congruo;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04.03, H06.01.01 e H06.02 la misura non risulta essere determinata su base modellistica e che la stessa non può essere ritenuta sufficientemente adeguata nel rappresentare il relativo ambito di influenza, tenuto conto che in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti;
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata è corrispondente ad un giudizio esperto e quindi è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)" [in riferimento alla realizzazione dei sottoservizi], E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo" [in riferimento alla demolizione delle opere stradali esistenti], G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento alle opere di difesa stradale], H01.06 "Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque" [in riferimento al modalità di recapito delle acque di piattaforma];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi non è definito quale involucro spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza e che il massimo dominio stimato è ricondotto a un'estensione di circa 250 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono interamente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" e solamente con la parte terminale del prolungamento Nord della galleria anche nella ZSC IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza non riporta la verifica di congruità con le misure di conservazione di cui alle DD.G.R.V. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, e quindi non dà atto della compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dalle misure di conservazione e fissati dalla disciplina statale e regionale (con particolare riferimento a: D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.; L.R.V. n. 1/2007 - allegato E, DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presente nell'ambito dell'intervento il seguente habitat di interesse comunitario: 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (*Vaccinio-Piceetea*)";
- VERIFICATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat (D.G.R. n. 4240/2008), nell'ambito



dell'area di analisi sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti nell'ambito dell'intervento le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Erebia calcaria*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Gyps fulvus*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Crex crex*, *Charadrius morinellus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Caprimulgus europaeus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Apus melba*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Anthus spinoletta*, *Cinclus cinclus*, *Prunella modularis*, *Turdus torquatus*, *Parus montanus*, *Parus cristatus*, *Parus ater*, *Certhia familiaris*, *Nucifraga caryocatactes*, *Pyrrhocorax graculus*, *Montifringilla nivalis*, *Loxia recurvirostra*;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non ha escluso per i suddetti habitat e specie di interesse comunitario la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le seguenti specie di interesse comunitario non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame: *Physoplexis comosa*, *Cypripedium calceolus*, *Lopinga achine*, *Parnassius apollo*, *Euphydryas aurinia*, *Cottus gobio*, *Bombina variegata*, *Salamandra atra*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Vipera ammodytes*, *Iberolacerta horvathi*, *Lanius collurio*, *Aquila chrysaetos*, *Aegolius funereus*, *Ursus arctos*;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31212 - Abieteto dei substrati silicatici", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;


CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Cottus gobio*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Vipera ammodytes*, *Tetrao urogallus*, *Pernis apivorus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);



- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- RITENUTO che l'esecuzione degli interventi in argomento (in particolare la realizzazione della barriera paramassi), al di là del sedime dell'esistente viabilità, risulta ammissibile solamente nelle aree in cui risulta accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolia*)", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)";
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO che è previsto lo sgrondo delle acque nel Piave mediante canalizzazioni da realizzarsi al di sotto del rilevato stradale;
- RITENUTO che siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorume di provenienza locale;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
- RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti



interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente;

RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto al quadro fotogrammetrico regionale rispetto al sedime stradale);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di

**PRENDERE ATTO**

della dichiarazione del dott. ing. Giuseppe MENARDI e dal dott. arch. Laura MENARDI, i quali dichiarano che *"La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000"*

**DARE ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", *Cypripedium calceolus*, *Cottus gobio*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Vipera ammodytes*, *Tetrao urogallus*, *Pernis apivorus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*;

**RICONOSCERE**

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per i lavori di protezione del corpo stradale S.S. 52 "Carnica" mediante la realizzazione di barriere paramassi tra le progressive km. 85+985 e km. 86+085 e prolungamento da entrambi i lati della galleria "Laste", in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)

**PRESCRIVERE**

1. di consentire l'esecuzione degli interventi in argomento, al di là del sedime dell'esistente solamente nelle aree in cui risulta accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)";
2. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di vietare la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario. Sia garantito il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
3. di realizzare gli interventi in argomento preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione



degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e  
**RACCOMANDARE**

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Venezia, lì 06.12.2021

P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame